

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 35

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (Bovino Italo).

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.16 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

	P	A		P	A
PEPE Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORLANDO Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPEZZONE Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO Gemaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLLARILE Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMIERI Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE NIGRIS Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE RIENZO Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POCINO Francescosaverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORE Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGALDI Amina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIBALDI Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MICELI Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, ~~Castello~~, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zollo.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il. Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

RELAZIONE:

Il sottoscritto Dott. Andrea Lanzalone, Dirigente del Settore Attività Produttive, ai sensi dell'art. 66 comma 2) del vigente regolamento di contabilità

PROPONE

al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

RELAZIONE

Premesso che:

le assegnazioni delle aree industriali ricadenti nel Piano per gli insediamenti produttivi sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale;

le stesse assegnazioni sono effettuate in favore degli aventi titolo mediante stipula di una convenzione per la costituzione del diritto di proprietà o di superficie;

per le aree assegnate, in generale, non di proprietà del Comune, con la convenzione si disciplina l'acquisizione dell'area mediante procedura espropriativa;

a fronte della presunta indennità di espropriazione l'assegnatario presta apposita fidejussione a garanzia;

la procedura di espropriazione si conclude con l'emissione del decreto definitivo di espropriazione e, se l'indennità non viene accettata dall'espropriato, con il suo deposito alla Cassa DD.PP., fatto salvo il diritto dell'espropriato di poter ricorrere alla Corte di Appello, in un unico grado, per il riconoscimento della sola indennità dovuta;

il sig. Bovino Italo, espropriato, ha presentato ricorso alla CdA di Napoli la quale con sentenza n.1479/2004 ha rigettato la domanda;

l'istante, successivamente, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione che con sentenza n. 23051/2009 ha annullato la sentenza n. 1479/2004 della CdA ed ha rinviato le parti alla stessa Corte per la rideterminazione delle indennità di espropriazione dovute dal Comune di Benevento;

la sentenza della Corte di Cassazione fa seguito alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, co. 1 e 2, del DL 333/1992, conv., con modif., dalla legge 359/1992 pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348/2007;

successivamente, con sentenza n. 4163/14 la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato l'indennità di esproprio fissando il valore in € 30,00 al mq €/mq e, quindi, in € 186.600,00 l'indennità dovuta oltre interessi legali dalla data del 17.10.2000 al soddisfo ed ha condannato il Comune di Benevento alle spese di giudizio nei vari gradi;

nelle more la ditta Euroriciclo srl, assegnataria del suolo industriale, ha cessato l'attività e così anche la Compagnia assicuratrice che ha prestato, in occasione della stipula della convenzione, la fidejussione a garanzia;

questo Settore, con nota del 05.10.2012, ha inviato una richiesta di integrazione della somma versata dalla ditta Euroriciclo srl, per il pagamento dell'indennità di espropriazione, alla subentrata Profilplast srl ed inviata, per conoscenza, alla COFACE Assicurazioni spa nella qualità di acquirente della originaria compagnia assicuratrice che aveva prestato la fidejussione in occasione della stipula della convenzione avvenuta il 13.04.2000;

in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4163/14, il Comune è stato condannato al pagamento del maggiore importo, fatta salva la procedura avviata con la ditta Profilplast srl e COFACE Assicurazioni spa per il recupero della somma, sempre che ciò sia ancora possibile;

nella presente partita debitoria, dalla suddetta somma, sono state detratte € 32.756,45 depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato servizio Cassa DD.PP. con quietanza n. 172 del 13.10.2000 e svincolate a favore del Sig. Bovino Italo con Decreto di svincolo indennità del 20.11.2002 per cui l'importo è stato rideterminato in € 153.843,55 che insieme agli interessi legali (€ 53.950,61) diventa di € 207.794,16;

a seguito dei solleciti giunti con note prot. n. 7410 del 26.01.2016 e prot. n. 14056 del 15.02.2016 dall'Avv. Silvio Ferrara, legale del sig. Bovino Italo, la partita debitoria è stata aggiornata nel conteggio degli interessi alla data del 29.02.2016 ed il totale del credito risulta di € 207.794,16;

il debito di cui trattasi non è stato inserito nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 in quanto la sentenza in argomento è stata notificata al Settore Attività Produttive il giorno 15 gennaio 2015;

Vista

la partita debitoria formulata nei confronti del sig. Bovino Italo nato a Napoli il 15.10.1941 di € 207.794,16 (Allegato "A") e la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4163/14 (Allegato "B") che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente delibera;

Ritenuto:

che la partita debitoria sopracitata, deve seguire l'iter previsto all'art. 66 comma 2) del vigente regolamento di contabilità non essendo la stessa inclusa nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n. 41/2014;

che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in caso di sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e di procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

che, nella proposizione delle partite debitorie, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito;

Verificata

la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) e d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato

che, per l'importo del debito fuori bilancio in parola di € 207.794,16 e per la parte debitoria di competenza del Settore Attività Produttive e per le spese legali di competenza del Settore Avvocatura, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

che, l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso, propone:

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui all'allegato "A", che costituisce parte e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 207.794,16, correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per la quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 del TUEL n. 267/2000 - ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;

- di disporre la trasmissione della presente delibera in uno con quelle proposte dagli altri Settori e in forma centralizzata alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Benevento, li 18.5.2016



Il Dirigente
dott. Andrea Lanzalone

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li

18.6.2016

Il Dirigente del Settore AA.PP.
dott. Andrea Lanzalone

Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanze esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

Dà atto che la spesa complessiva pari a € grava sull'intervento
..... cap. imp. n. sub. ;

Benevento, li

Il Dirigente del Settore Finanze

VISTO, si esprime parere favorevole.

Benevento, li

Il Segretario Generale

PRESENTI 19

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emanazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezzone, De Pierro, Trusio)

delibera

di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art.194 del TUEL, di cui all'allegato "A", che costituisce parte sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 207.794,16 correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di dare mandato ai competenti dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento con debiti fuori bilancio.

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Attività Produttive;


Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:


- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che le partite debitorie da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 18/04/2016

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro





ALL. 2

Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

Dott. Maurizio Boffa – Presidente;

Dott. Aniello Ambrosio – Componente;

Dott. Salvatore Esposito – Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art.234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d):

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
totale	19.158.162,95	185.690,74	86.429,63	18.886.042,58

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma, lett. a) del d.lgs.267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti rideterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art.243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- I pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- I pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett.a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs 267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art.163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art.194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Al sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art.191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art.194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziarla, negli altri casi descritti dall'art.194 del TUEL l'Organo Consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs.267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;


La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Aniello Ambrosio - Componente;

Dott. Salvatore Esposito - Componente





Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: Industria

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: BOVINO ITALO nato a Napoli il 15.10.1941

Codice Fiscale: BVNTLI41R15839W;

Oggetto della spesa: Pagamento indennità definitiva di espropriazione per l'area industriale assegnata alla ditta Euroriciclo srl nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di località Olivola.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati): Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4163/14 depositata il 20.10.2014, € 186.600.

Epoca della prestazione: 2000

IMPORTO LORDO: Euro 186.600,00 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro

_____ per C.P.A. _____

Dalla suddetta somma vanno detratte € 32.756,45 depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato servizio Cassa DD.PP. con quietanza n. 172 del 13.10.2000 e svincolate a favore del Sig. Bovino Italo con Decreto di svincolo indennità del 20.11.2002.

Importo Lordo € 186.600,00 – 32.756,45 = € 153.843,55

INTERESSI

Su € 153.843,55 dal 17.10.2000 al 29.02.2016 = € 53.950,61

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente)

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali) EURO 207.794,16

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: Insediamenti Produttivi di Località Olivola;

(X) 2) che l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento;

- (X) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- (X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- (X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - () b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - () c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - (X) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
 - () e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- (X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- (X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Le assegnazioni delle aree industriali ricadenti nel Piano per gli insediamenti produttivi sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale. Orbene, l'assegnazione è effettuata in favore degli aventi titolo mediante stipula di una convenzione per la costituzione del diritto di proprietà o di superficie. Le aree assegnate, in generale, non sono di proprietà del Comune per cui con la convenzione si disciplina l'acquisizione dell'area mediante procedura espropriativa. A fronte della presunta indennità di espropriazione l'assegnatario presta apposita fidejussione a garanzia. La procedura di espropriazione si conclude con l'emissione del decreto definitivo di espropriazione e, se l'indennità non viene accettata dall'espropriato, con il suo deposito alla Cassa DD.PP.. E' fatto salvo il diritto dell'espropriato di poter ricorrere alla Corte di Appello, in un unico grado, per il riconoscimento della sola indennità dovuta.

La ditta espropriata ha presentato ricorso alla CdA di Napoli la quale con sentenza n.1479/2004 ha rigettato la domanda. L'istante, successivamente, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione.

Quest'ultima con sentenza n. 23051/2009 ha annullato la sentenza n. 1479/2004 della CdA ed ha rinviato le parti alla stessa Corte per la rideterminazione delle indennità di espropriazione dovute dal Comune di Benevento. La sentenza della Corte di Cassazione fa seguito alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, co. 1 e 2, del DL 333/1992, conv., con modif., dalla legge 359/1992 pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348/2007. In seguito, con sentenza n. 4163/14 la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato l'indennità di esproprio fissando il valore in € 30,00 al mq €/mq e, quindi, in € 186.600,00 l'indennità dovuta oltre interessi legali dalla data del 17.10.2000 al soddisfo ed ha condannato il Comune di Benevento alle spese di giudizio nei vari gradi.

Nelle more la ditta Euroriciclo srl, assegnataria del suolo industriale, ha cessato l'attività e così anche la Compagnia assicuratrice che ha prestato, in occasione della stipula della convenzione, la fidejussione a garanzia. Questo Settore, con nota del 05.10.2012, ha inviato una richiesta di integrazione della somma versata dalla ditta Euroriciclo srl, per il pagamento dell'indennità di espropriazione, alla subentrata Profilplast srl ed inviata, per conoscenza, alla COFACE Assicurazioni spa nella qualità di acquirente della originaria compagnia assicuratrice che aveva prestato la fidejussione in occasione della stipula della convenzione avvenuta il 13.04.2000.

In seguito alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4163/14, il Comune è stato condannato al pagamento del maggiore importo, fatta salva la procedura avviata con la ditta Profilplast srl e COFACE Assicurazioni spa per il recupero della somma, sempre che ciò sia ancora possibile.

Dalla suddetta somma sono state detratte € 32.756,45 depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato servizio Cassa DD.PP. con quietanza n. 172 del 13.10.2000 e svincolate a favore del Sig.

Bovino Italo con Decreto di svincolo indennità del 20.11.2002 per cui l'importo è pari ad € 153.843,55 che insieme agli interessi legali (€ 53.950,61) diventa di € 207.794,16.

A seguito dei solleciti giunti con note prot. n. 7410 del 26.01.2016 e prot. n. 14056 del 15.02.2016 dall'Avv. Silvio Ferrara, legale del sig. Bovino Italo, la partita debitoria è stata aggiornata nel conteggio degli interessi alla data del 29.02.2016 ed il totale del credito risulta di € 207.794,16.

Si evidenzia che il debito di cui trattasi non è stato inserito nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 in quanto la sentenza in argomento è stata notificata al Settore Attività Produttive il giorno 15 gennaio 2015.

Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, _____



Il Dirigente
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- () a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

BOVINO ITALO

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 17/10/2000

Data Finale: 29/02/2016

Capitale Iniziale: € 153.843,55

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
17/10/2000	31/12/2000	€ 153.843,55	2,50%	75	€ 790,29
01/01/2001	31/12/2001	€ 153.843,55	3,50%	365	€ 5.384,52
01/01/2002	31/12/2003	€ 153.843,55	3,00%	730	€ 9.230,61
01/01/2004	31/12/2007	€ 153.843,55	2,50%	1461	€ 15.394,89
01/01/2008	31/12/2009	€ 153.843,55	3,00%	731	€ 9.243,26
01/01/2010	31/12/2010	€ 153.843,55	1,00%	365	€ 1.538,44
01/01/2011	31/12/2011	€ 153.843,55	1,50%	365	€ 2.307,65
01/01/2012	31/12/2013	€ 153.843,55	2,50%	731	€ 7.702,71
01/01/2014	31/12/2014	€ 153.843,55	1,00%	365	€ 1.538,44
01/01/2015	31/12/2015	€ 153.843,55	0,50%	365	€ 769,22
01/01/2016	29/02/2016	€ 153.843,55	0,20%	60	€ 50,58

Totale Colonna Giorni: 5613

Totale interessi (s.e.o.): € 53.950,61

Capitale + interessi (s.e.o.): € 207.794,16

Avv. Silvio Ferrara
Via E. Gobetti, 12 - 82100 BENEVENTO
Tel. 0824 28326 - Fax 0824 42292
Cod. Fisc.: FRP SSV 41P24 G611X
P.IVA: 00100590629
Venerdì: ore 17,00 - 20,00

020040

ALLEGATO "B"
CG 135
Sentenza n. 4163/2014 pubbl. il 20/10/2014
RG n. 453/2010
Repert. n. 4613/2014 del 20/10/2014

S. 4163/14

11 DIC 2014

ORIGINALE

1895/40000
rep. 6613/14
ch. 30. Aquino

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Vito Frallicciardi -Presidente-
- dr. Ugo Candia -Consigliere-
- dr. Pasquale Serrao d'Aquino -Consigliere Relatore-

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. 453/2010 del ruolo generale degli affari con-
tenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione,
con la sentenza pronunciata in data 8/30 ottobre 2009 e contraddistinta dal n.
23051/2009, corretta con ordinanza della Corte di Cassazione 10874/2011, rimes-
so in decisione all'udienza del 21 maggio 2014 e pendente

TRA

BOVINO ITALO, nato a Napoli il 15.10.1941 e residente in Benevento alla via M.
Kolbe n. 6 (codice fiscale BVNTLI41R15839W), rappresentato e difeso, giusta pro-
cura a margine della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, dall'avv. Silvio Fer-
rara (c.f. non indicato in atti; pec: avvsilvioferrara@puntopec.it), con il quale eletti-
vamente domicilia in Napoli alla via Duomo n. 314 presso lo studio dell'avv. Mario
Barretta;

- attore in riassunzione -

E

COMUNE DI BENEVENTO (P.IVA 00074270620), in persona del suo Sindaco *pro*
tempore, ing. Fausto Pepe, legale rappresentante dell'ente, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano con i poteri di cui alla determina diri-
genziale 496 del 08.06.10, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
con elezione di domicilio in Napoli alla via Pigna n. 98 presso lo studio Pagano

- convenuto in riassunzione -

PA

N. 453/2010 R.G.A.P.

Pag. 1 di 6

SPEDIZIONE IN ABBONDO PER
CORRISPONDENZA PER CORRISPONDENZA

€ 38,80

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Bovino Italo, con citazione notificata il 13 ottobre 2000, convenne innanzi a questa Corte d'appello il Comune di Benevento e l'Euro Riciclo s.r.l., proponendo **opposizione alla stima** dell'indennità dell'espropriazione, relativa al suolo edificabile di sua proprietà, ubicato a Benevento - esteso mq. 6220 di sua proprietà, identificato dalla p.lla 1020 del f.llo 4 della mappa catastale del territorio comunale di Benevento -, che l'ente comunale aveva determinato in £ 63.425.340, a suo dire inferiore al valore venale del fondo, che indicò nell'importo di £ 440.376.00.

1.1. Il Comune di Benevento, costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo tenuta, in base alla convenzione stipulata il 13.04.00, al pagamento delle indennità di esproprio unicamente la Euro Riciclo s.r.l.

1.2. Pure l'Euro Riciclo s.r.l., nel costituirsi a sua volta in giudizio, eccepì l'inammissibilità dell'opposizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

1.3. Si pervenne alla sentenza n. 1479 del 5 marzo/5 maggio 2004, con la quale la Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda: nei confronti dell'impresa, ritenendo l'ente carente di legittimazione, e nei confronti del Comune perché la somma contestata era inferiore al valore ICI in £ 62.700.000 in relazione all'anno 2000 in cui era avvenuto l'esproprio, che rappresenta il parametro cui occorre far riferimento secondo il disposto dell'art. 16 d.lgs. n. 504/1992, applicabile *ratione temporis* siccome la procedura ha avuto inizio dopo l'introduzione del tributo.

2. Bovino adì allora la Corte di cassazione per i seguenti motivi di diritto: 1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis L. 359/92 in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del protocollo addizionale n.1 alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana n. 848 del 04.08.1955);* 2) *Violazione e falsa applicazione dell'eccezione attinente alla dichiarazione I.C.I. -vizio di ultra petizione, art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.;* 3) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 16 d. lgs. 504/92 in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, all'art. 5bis L. 359/1992 ed all'art. 19 L. 865/71 -illogicità e/o irragionevolezza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.;* 4) *Violazione e falsa ap-*

plicazione dell'art. 5bis L. 359/1992 e dell'art. 196 c.p.c. -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c.

2.1 La Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2008/29 gennaio 2009 e contraddistinta dal n. 23051/2009, accogliendo il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiarando assorbiti il terzo ed il quarto, annullò la sentenza n. 1479/2004 di questa Corte d'appello e rinviò le parti a questa stessa Corte, in diversa composizione, ai fini di una rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione dovute dal Comune di Benevento da effettuarsi: a) per effetto della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, co. 1 e 2, del d.l. 333/1992, conv. con modif. dalla legge 359/1992, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348/2007, l'indennità di espropriazione sulla base del criterio dettato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; b) l'art. 16 del d.lgs. 504/1992 deve essere interpretato nel senso che "in caso di area fabbricabile e qualora il valore dichiarato ai fini dell'ICI risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, l'indennità di espropriazione stessa non possa essere concretamente erogata se non dopo la regolarizzazione della posizione tributaria" (norma poi dichiarata successivamente incostituzionale).

3. Pertanto, con citazione per l'udienza del 25 ottobre 2010 notificata al Comune di Benevento in data 26 gennaio 2010, Bovino riassumeva innanzi a questa Corte d'appello il giudizio di rinvio chiedendo che, in conformità alle indicazioni della Suprema Corte, le indennità di espropriazione fosse determinata sulla base del valore di € 36,12 €/mq 6220 mq = € 224.666,40 (già ridotta del 25% in considerazione della natura dell'esproprio e maggiorata del 10% e ciò sulla base di una consulenza di parte, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli 3375/2008 riguardante un fondo contiguo.) L'attore in riassunzione, inoltre, chiedeva la condanna del Comune alle spese di causa per i due gradi di giudizio nonché quelle del giudizio di legittimità e di rinvio.

3.1. Costituendosi il 25 ottobre 2010 nel giudizio così riassunto, il Comune di Benevento deduceva:

1) che il suolo, al momento dell'imposizione del vincolo, era terreno agricolo e privo di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria, è divenuto, poi, edificatorio a seguito delle opere di urbanizzazione realizzate a cura e spese del Comune; di conseguenza, il CTU avrebbe dovuto tener conto dei costi sopportati dall'amministrazione comunale per la realizzazione delle infrastrutture e avrebbe dovuto applicare idonei coefficienti di abbattimento del valore di mercato ricercato;

2) che, essendo la procedura espropriativa finalizzata all'attuazione del piano di insediamenti produttivi Contrada Olivola, l'indennità, determinata in base al criterio del valore venale, deve essere ridotta del 25%.

3.2. All'udienza del 21 maggio 2014, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e chiedendo l'attore procedersi a nuova consulenza tecnica di ufficio.

4. Accertamento del valore del terreno espropriato.

Non è contestato l'estensione del fondo espropriato, ma solo il valore di mercato e l'indennità di espropriazione. Del tutto generica è l'argomentazione del carattere agricolo del fondo, posto che esso ha una precisa destinazione urbanistica D1 e riconosciuto pacificamente edificabile dal consulente d'ufficio.


Il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio davanti a questa Corte ha determinato il valore del fondo in € 25,83 mq (alla data dell'inizio dell'occupazione nel settembre 2000, ma il decreto di esproprio è stato comunque adottato subito dopo il 17 ottobre 2000), e ciò sulla base di una stima sintetico-comparativa effettuata su 10 elementi, tra i quali, di cui n. 1 di compravendita e n. 9 di cessione bonaria. La sentenza citata della Corte d'Appello riguarda un terreno che giace diviso da una strada e ulteriori due particelle da quello in questione che, presenta (fatto non contestato) una pendenza di solo il 3%. Entrambi hanno analoga destinazione urbanistica D1. La diversità di parti e di oggetto non consente di valutare tale fondo come giudicato e, d'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio ha raccolto un ampio numero di elementi comparativi (mentre la consulenza nell'altro giudizio si è fon-

data, secondo quanto indica la sentenza su n. 3 dati). Essa, tuttavia, non ha potuto tener conto di questo ulteriore dato di decisione giudiziaria, che pure contribuisce ad indicare il valore unitario dei terreni di zona e, peraltro, ha utilizzato essenzialmente cessioni volontarie. Non a caso l'unico atto di compravendita è stato oggetto di accertamento e riportato al valore di € 83.333 per MQ. Se, quindi, si valorizza non solo il dato numerico (statisticamente apparentemente più significativo) delle cessioni volontarie - che pure contribuiscono a determinare il valore effettivo -, ma anche il dato qualitativo dei due accertamenti, tributario e giurisdizionale, appare ragionevole elevare il valore del fondo unitario a mq 30,00 per mq da moltiplicarsi per MQ= € 186.600, con i soli interessi legali dal 17 ottobre 2000 al soddisfo, trattandosi di indennità da espropriazione legittima e, quindi, di debito di valuta.

Irrilevante è divenuta la questione dell'ICI, peraltro non riproposta nella comparsa di costituzione del Comune, essendo stata regolarizzata e, comunque, essendo venuta meno la norma per declaratoria di illegittimità costituzionale su cui si fondava il *dictum* della Corte di Legittimità che ha affermato il principio della rilevanza della dichiarazione ICI ai soli fini della necessità di regolarizzazione tributaria della dichiarazione e della non incidenza sul diritto all'indennità commisurata al controvalore del bene.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per tutti i gradi del giudizio in base al d.m. 55/2014 (art. 28), parametrize allo scaglione inferiore ad € 260.000 (anche tenendo conto degli interessi legali fin qui maturati, che non superano tale cifra), della relativa semplicità della questione (che suggerisce parametri inferiori a quelli medi) e della diversa attività nella quale sono consistiti ai vari gradi di giudizio. Sono a carico di parte convenuta anche le spese di CTU di primo grado, come già liquidate in quella sede.

P.Q.M.



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

così provvede definitivamente pronunciando nel processo civile iscritto al n. 453/2010 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la sentenza pronunciata in data 8/30 ottobre 2009 e contraddistinta dal n. 23051/2009, rimesso in decisione all'udienza del 21 maggio 2014 e pendente

TRA

BOVINO ITALO;

- attore in riassunzione -

E

COMUNE DI BENEVENTO

- convenuto in riassunzione -

A) condanna il **Comune di Benevento**, in persone del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di **Bovino Italo**, a titolo di indennità di espropriazione, la somma di € 186.600,00, oltre interessi legali dalla data del 17 ottobre 2000 al soddisfo, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

B) condanna il **Comune di Benevento**, in persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore di **Bovino Italo**, delle spese legali dei diversi gradi di giudizio, così determinate: per il giudizio iniziale di opposizione alla stima, € 7.000,00; per il giudizio di cassazione, € 5.000,00; per il giudizio di rinvio € 6.000,00, oltre spese generali 15% IVA e Cassa previdenza come per legge per ciascun grado di giudizio; il tutto oltre € 300,00 per spese vive sofferte; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di primo grado, come già liquidate nella sentenza impugnata

Così deciso in Napoli, l'8 ottobre 2014

Il Consigliere Estensore
(dr. Pasquale Serrao d'Aquino)

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 20 OTT. 2014
Il Cancelliere

UNEP NAPOLI

UNEP NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Adi 2014, ad istanza dell'avv. Silvio Ferrara e di Bovino Italo, io sottoscritto A. Uff.le Giudiziario della Corte d'Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza n. 4163/2014 della Corte d'Appello di Napoli a:

1° - Comune di Benevento, in persona del Sindaco suo legale rapp.te pro-tempore e per esso ai suoi difensori e procuratori costituiti in giudizio avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano, con domicilio eletto in Napoli alla via Pigna n. 98 presso e nello studio dell'avv. Massimo Pagano, ivi recandomi e consegnandone una copia conforme a mani

Spedito contro un altro in un'occasione destinataria
L'indirizzo indicato
Il capite è convenuto che ne cura
secondo la sua pratica
del portiere/visiere
che ne cura in esclusiva
assenza e di creatività
L'atto è stato inserito in tutto
recante il numero di
è incaricato alla ricezione degli atti
CORTE APPELLO - NAPOLI
Ufficiale Giudiziario
Marco Pratesi

13/11/2014

[Signature]

13/11/2014

SPEDITO AVVISO
19 NOV 2014

[Signature]


U.N.E.P. NAPOLI

CONC
TIM
U.N.E.P.

PUNTO N. 10

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (BOVINO ITALO).

Ci sono delle incompatibilità dei presenti? Le astensioni e i voti favorevoli, così come sopra.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 26 MAG. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 26 MAG. 2016

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(FRANCESCO MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti